



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Parere n.20 del 25/2/2015

PREC 211/14/L

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 presentata dal Consorzio di Cooperative Sociali Atena – Procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione triennale di sosta delle aree interne dei PP.OO. di Marcianise, Piedimonte Matese e S. Maria C. Vetere – Suddivisione in numero 3 lotti - importo presunto complessivo triennale a base di gara euro 58.968,00. S.A.: ASL Caserta.

Cooperative sociali di Tipo B e partecipazione alla gara.

Le attività esercitate dalle cooperative sociali di tipo B sono finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (ivi inclusi soggetti disabili) e aventi nel proprio organico almeno il 30% dei lavoratori (soci o non) costituito da personale così come considerato dall'art. 4 della legge 381/1991.

Legge 8 novembre 1991, n. 381.

Il Consiglio

VISTA l'istanza di parere prot. n. 61579 del 28 maggio 2014 presentata dal Consorzio di Cooperative Sociali Atena relativamente alla procedura aperta, predisposta dalla ASL di Caserta, per l'affidamento del servizio di gestione di sosta delle aree interne dei PP.OO. di Marcianise, Piedimonte Matese e S. Maria C. Vetere;

VISTO in particolare, il quesito formulato in ordine alla legittimità o meno dell'esclusione disposta a carico di parte istante secondo cui risulta che il Consorzio in questione abbia presentato l'elenco dei soci ma senza indicare che nell'ambito della cooperativa esistano soci che presentano disabilità;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 8 settembre 2014;

VISTA l'ulteriore memoria inoltrata dal Consorzio istante con la quale ribadisce l'illegittimità dell'operato posto in essere dalla stazione appaltante ritenendo di avere regolarmente prodotto la documentazione in sede di gara secondo quanto previsto dalla *lex specialis* (statuto ed elenco soci) da cui si dimostra lo status di Cooperativa sociale di tipo "B" (ai sensi della l. n. 381/1991) e pertanto, coincidente con la definizione erroneamente richiesta di "cooperativa sociale di disabili", richiamando all'uopo, su analoga fattispecie, una pronuncia del TAR Campania (sentenza n. 04594/2014);

VISTE le osservazioni pervenute da parte della stazione appaltante circa i richiesti requisiti minimi di partecipazione nonché le indicazioni fornite in ordine ai documenti da inserire nella busta A;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

VISTA la memoria resa dalla Cooperativa Sociale Assisto, quale aggiudicataria provvisoria nella procedura *de qua*, che ritiene inammissibile la richiesta avanzata da parte istante in assenza di una controversia sui profili eccepiti, con conseguente pretestuosità della stessa;

RILEVATO che sulla questione può decidersi ai sensi dell'art. 8 del Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lett. n) del d.lgs. 163/2006;

CONSIDERATO che l'affidamento *de quo* risulta essere stato bandito, sulla base della L.R. Campania n. 4/2011, art. 1, comma 213 che stabilisce «Al fine di individuare possibili ulteriori entrate per il settore della sanità e per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di soggetti portatori di handicap, in via sperimentale, la Giunta regionale d'intesa con le aziende sanitarie locali ed ospedaliere, individua aree interne alle strutture sanitarie da adibire a parcheggio a pagamento da dare in gestione a cooperative sociali di disabili attraverso procedure di evidenza pubblica»;

CONSIDERATO che, il richiamo operato dalla stazione appaltante alla partecipazione delle “cooperative sociali di disabili”, secondo l'indicazione fornita dalla suddetta legge regionale, appare impreciso e forviante nella misura in cui prevede l'esistenza tout court di siffatta tipologia di cooperativa, peraltro richiedendo quale documentazione da inserire nella busta A, a comprova della stessa, il relativo statuto sociale con espressa indicazione quale “cooperativa sociale di disabili” ed elenco soci aggiornato, dovendosi invece ritenere la medesima ricompresa nella tipologia di cooperative sociali di tipo B, così come definite dalla l. 381/1991. A tal fine, si evidenzia, inoltre che l'allegato 1 al disciplinare di gara (modello dichiarazione sostitutiva ex d.p.r. 445/2000) prevede esclusivamente alla lett. s) di dichiarare «che le persone svantaggiate costituiscono il 30% (ovvero esprimere altra percentuale superiore) dei lavoratori della cooperativa e che sono soci della cooperativa stessa (l. 381/91) (compatibilmente al loro stato soggettivo);

RILEVATO che giova ricordare che l'ordinamento individua, secondo quanto stabilito dalla l. n. 381/1991, due tipologie di cooperative: di tipo A e tipo B, riservando proprio a queste ultime attività diverse rispetto a quelle di gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, quali quelle agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e aventi in organico almeno il 30% dei lavoratori (soci o non) costituito da persone svantaggiate, come considerate dall'art. 4 della stessa legge. Ne consegue che la tipologia di “cooperativa sociale di disabili” è ricompresa nella tipologia di cooperativa sociale di Tipo B;

RITENUTO che nel caso di specie, risulta pertanto che la partecipazione alla procedura in questione fosse riservata alle Cooperative sociali di tipo B e che il Consorzio istante abbia partecipato, secondo quanto previsto dall'art. 8 della l. n. 381/91 (Consorzi), presentando il proprio statuto nonché indicando le (due) cooperative socie (di tipo B) e relativi statuti, assicurando mediante esibizione di un elenco nominativo dei lavoratori-soci, che in entrambi i casi la percentuale dei soci ricadente nella categoria di “soggetti svantaggiati”, in cui sono compresi i disabili, è uguale o superiore al 50% del totale;

VISTA la Determinazione AVCP n. 3 del primo agosto 2012 – Linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell'art.5, comma 1, della legge n. 381/1991;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, non conforme alla normativa di settore l'operato della stazione appaltante.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 3 marzo 2015
Il Segretario Maria Esposito